

#### Novotema S.p.A.

Sede Operativa: Via San Giovanni delle Formiche, 2 24060 Villongo (BG) Italy

- +39 035 92 65 30
- novotema@novotema.com
- www.novotema.com

# CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO NOVOTEMA SPA

#### 1. PRINCIPI GENERALI

1.1 Le seguenti condizioni generali di acquisto disciplinano in via esclusiva gli ordini emessi, o i contratti di acquisto stipulati, da Novotema S.p.A. (di seguito l'"Acquirente"). Qualsiasi modifica o integrazione, nonché qualsiasi condizione di vendita del fornitore (di seguito il "Fornitore") diversa, in tutto o in parte, dalle presenti condizioni generali di acquisto, troverà applicazione soltanto nel caso di specifica accettazione scritta da parte dell'Acquirente.

### 2. CONTENUTO DEL CONTRATTO E FORME DI ACCETTAZIONE

- 2.1 Ai fini delle presenti condizioni generali di acquisto, per "Contratto" si intende:
- I) qualsiasi condizione speciale scritta o menzionata direttamente in testata d'ordine
- II) le presenti condizioni generali d'acquisto
- III) il codice etico e di privacy annesso alle presenti condizioni
- 2.2 Ogni singola fornitura in base ad ordine specifico costituirà, insieme alle presenti condizioni, un autonomo Contratto. In caso di incompatibilità tra i termini dell'ordine o di altri documenti contrattuali specifici e le presenti condizioni, si applicheranno i termini specifici. In assenza di un'espressa accettazione dell'ordine da parte del Fornitore, l'avvio della progettazione, la produzione, la consegna, la fatturazione o la fornitura dei beni o servizi oggetto dell'ordine equivarrà ad accettazione dell'ordine, nonché delle presenti condizioni generali d'acquisto da parte del Fornitore.

## 3. CONTROLLO E COLLAUDO

- 3.1 Il Fornitore è tenuto a e non può, senza adeguata motivazione, rifiutarsi di soddisfare le richieste dell'Acquirente (o di altra parte nominata dall'Acquirente) di ispezionare e controllare i prodotti durante il loro processo di produzione, lavorazione e stoccaggio durante il normale orario di lavoro e deve fornire all'Acquirente tutte le attrezzature ragionevolmente necessarie ai fini di tali controlli e test. Qualora, a seguito dell'ispezione o del controllo, l'Acquirente ritenga che le merci non presentino le caratteristiche previste dal Contratto e ne informi il Fornitore entro 7 giorni dall'ispezione o dal controllo, il Fornitore è tenuto a intraprendere tutte le misure necessarie a garantire la conformità di tali merci al Contratto.
- 3.2 Le ispezioni e i controlli di cui al presente articolo 3 non esonerano il Fornitore dalle sue responsabilità ai sensi del Contratto né costituiscono in alcun modo accettazione, da parte dell'Acquirente, dei beni e dei servizi oggetto di ispezione o controllo.
- 3.3 Qualora il Contratto preveda lo svolgimento di test sui beni o servizi successivamente alla loro consegna o fornitura all'Acquirente, tale consegna o fornitura non potrà considerarsi compiuta fino a quando (i) tali test non abbiano avuto un esito che soddisfi l'Acquirente, e (ii) l'Acquirente non abbia confermato per iscritto al Fornitore l'esito positivo dei test.
- 3.4 Anche laddove il Contratto non preveda l'esecuzione di test, le merci e i servizi non si considerano accettati finché l'Acquirente non abbia avuto, dopo la consegna delle merci o la prestazione dei servizi, tempo ragionevolmente sufficiente per visionare i beni o verificare il servizio.

## 4. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ E OBBLIGHI DI CUSTODIA

- 4.1 La proprietà sui beni è trasferita all'Acquirente al momento della loro consegna o, se precedente, al pagamento al Fornitore di non meno del 51% del prezzo pattuito per tali beni.
- 4.2 I beni appartenenti all'Acquirente o forniti dal medesimo, che siano depositati in custodia presso il Fornitore per qualsiasi scopo, devono essere contrassegnati in modo chiaro, registrati dal Fornitore come di proprietà dell'Acquirente e custoditi dal Fornitore, che ne rimane responsabile fino alla consegna in qualità di depositario.

# 5. DATA DI CONSEGNA E RITARDO O POSTICIPO DELLA CONSEGNA O DELLA FORNITURA

- 5.1 La data di consegna dei beni, di completamento dei lavori, di fornitura dei servizi o, nel caso in cui un servizio venga prestato ad intervalli regolari, il periodo di fornitura di tale servizio, devono essere specificati nell'ordine emesso dall'Acquirente o concordati altrimenti per iscritto. Previa richiesta dell'Acquirente, il Fornitore deve comunicare i programmi di produzione, di consegna e/o di fornitura.
- 5.2 Il Fornitore deve comunicare all'Acquirente qualsiasi fornitura che possa subire ritardi sulla data di consegna dei beni o di prestazione del servizio. Se la consegna dei beni o la prestazione del servizio sono posticipati oltre la data prevista dal Contratto, l'Acquirente ha il diritto di richiedere al Fornitore il risarcimento dei danni, secondo quanto previsto dal Contratto (rimanendo inteso che tale risarcimento sarà limitato al danno derivante dal ritardo nella consegna o nella fornitura, ed è fatto salvo il diritto dell'Acquirente al risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti da difetti riscontrati nella merce). Rimane altresì inteso che, anche laddove nulla sia previsto dal Contratto, in caso di ritardi nell'adempimento da parte del Fornitore, l'Acquirente avrà comunque diritto al risarcimento dei danni subìti, da determinarsi sulla base della normativa di tempo in tempo applicabile.
- 5.3 L'Acquirente può richiedere per iscritto al Fornitore di posticipare la consegna di tutta o parte della merce, o la fornitura del servizio, in qualsiasi momento prima che la merce venga spedita o il servizio fornito. Laddove l'Acquirente richieda di posticipare la consegna di merci, sarà cura del Fornitore, dal momento in cui la merce è pronta per la spedizione:
- a) stoccare la merce in questione o farla stoccare a terzi,
- b) fornire una nota scritta all'Acquirente che riporti il luogo ove sono stoccate le merci e i termini e le condizioni di deposito,
- c) prendere ogni ragionevole provvedimento al fine di salvaguardare la merce e prevenirne il deterioramento.
- 5.4 L'Acquirente, previo accordo con il Fornitore, si farà carico dei ragionevoli costi di deposito della merce, come sostenuti dal Fornitore e adeguatamente documentati per iscritto, e dei costi relativi all'eventuale assicurazione sulla merce che il Fornitore, su richiesta scritta dell'Acquirente, abbia stipulato in favore di quest'ultimo.

# 6. GARANZIA DI QUALITÁ E CONFORMITÁ

- Beni e servizi devono essere conformi a tutti i requisiti (inclusi i 6.1 requisiti qualitativi e le specifiche tecniche) stabiliti nel Contratto, rispettare i requisiti di qualità dei materiali (come definiti nel Contratto) e dovranno in ogni caso essere privi di difetti nella composizione materiale, nel caso di beni, ed essere prestati a regola d'arte, in caso di servizi. Beni e servizi devono essere idonei all'uso al quale l'Acquirente intende destinarli, uso di cui il Fornitore è o dovrebbe essere ragionevolmente a conoscenza. Beni e servizi devono essere prodotti o forniti nell'osservanza delle migliori prassi tecniche e in ogni caso nel rispetto di tutti i più alti standard di qualità (incluse le eventuali specifiche tecniche) e le normative applicabili. La merce deve essere spedita completa di istruzioni, avvertenze e tutti gli altri dati necessari al suo sicuro e corretto funzionamento. Merci e servizi che non soddisfino qualunque dei requisiti sopra individuati saranno considerati affetti da vizi, in caso di merci, o non correttamente forniti, in caso di servizi, salvo che il vizio o la non correttezza della fornitura risultino assolutamente marginali ed in ogni caso non influiscano in alcun modo sull'idoneità al loro uso / fruizione da parte dell'Acquirente.
- 6.2 Se, per qualsiasi ragione, il Fornitore non è certo della qualità/conformità delle merci o dei servizi che deve fornire, prima della spedizione di tali merci o della fornitura di detti servizi deve prontamente informarne per iscritto l'Acquirente, fornendogli tutti i dettagli sulla possibile mancanza di qualità / non conformità di tali beni o servizi, così da permettere all'Acquirente di valutarla compiutamente e decidere se accettare o meno la fornitura. Una volta ricevuta tale comunicazione, l'Acquirente, nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi, deve comunicare per iscritto al Fornitore se accetta o meno la merce o il servizio, in ogni caso senza alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore.



Novotema S.p.A.

Sede Operativa:

Via San Giovanni delle Formiche, 2 24060 Villongo (BG) Italy **\** +39 035 92 65 30

novotema@novotema.com

www.novotema.com

6.3 Il Fornitore è tenuto ad attivare e mantenere attivo, per tutta la durata del Contratto, un sistema di controllo qualità, e deve consentire all'Acquirente, o ad ogni suo fornitore, o altra parte nominata dall'Acquirente, di recarsi con ragionevole preavviso presso la sede del Fornitore per prendere visione dei certificati e delle procedure atte a garantire la qualità dei beni o dei servizi forniti.

### 7. VARIAZIONI

- 7.1 Il Fornitore si impegna ad accettare ogni ragionevole variazione di scopo, specifica, quantità o spedizione richiesta dall'Acquirente. In tali casi, il corrispettivo dovuto al Fornitore deve essere adeguato in ragione delle variazioni effettuate e avuto riguardo ai costi e prezzi definiti nel Contratto o, dove questi non siano applicabili, a ciò che risulta equo e ragionevole.
- 7.2 Le eventuali variazioni del Contratto che possano essere richieste dall'Acquirente acquisiranno efficacia per entrambe le parti a decorrere dalla data di emissione, da parte dell'Acquirente, di una comunicazione scritta che modifichi l'ordine precedentemente emesso.

#### 8. PREZZO E PAGAMENTO

- 8.1 Qualora l'Acquirente non apporti variazioni ai sensi dell'articolo 7, i prezzi stabiliti all'interno dell'ordine resteranno applicabili per tutta la durata del Contratto.
- 8.2 Salvo quanto diversamente stabilito all'interno dell'ordine, tutti i prezzi devono intendersi comprensivi dei costi di spedizione delle merci, o dei costi di fornitura dei servizi, presso l'indirizzo stabilito nell'ordine.
- 8.3 Salvo quanto diversamente stabilito all'interno dell'ordine, l'Acquirente deve versare al Fornitore il corrispettivo indicato all'interno dell'ordine entro 90 giorni dalla fine del mese in cui il Fornitore abbia emesso la fattura avente ad oggetto i beni o i servizi forniti ai sensi del Contratto, purché tali beni o servizi non abbiano rivelato vizi di conformità ai sensi dell'articolo 6 che precede.
- 8.4 In caso di danni che possano attribuirsi in ragionevole buona fede a violazioni del Contratto da parte del Fornitore, l'Acquirente avrà il diritto di trattenere da ogni pagamento dovuto al Fornitore un importo pari al valore della perdita subita dall'Acquirente, come stimata dall'Acquirente stesso in buona fede. Qualora, a seguito di compiute valutazioni, da eseguirsi entro 90 giorni dalla data in cui l'Acquirente abbia trattenuto parte dell'importo dovuto al Fornitore, le parti concordassero che l'Acquirente debba versare al Fornitore la somma trattenuta, l'Acquirente procederà a tale versamento senza alcuna rivalutazione o applicazione di qualsivoglia tasso d'interesse o di mora e il Fornitore accetta sin d'ora che: (a) la restituzione di tale importo costituisce il suo unico diritto nei confronti dell'Acquirente, e (b) il pagamento di tale importo da parte dell'Acquirente comporta l'automatica rinuncia da parte del Fornitore a qualsiasi altro diritto, pretesa e/o azione, di qualsiasi natura, nei confronti dell'Acquirente.

# 9. RESI E SOSTITUZIONE DELLE MERCI O DEI SERVIZI NON CONFORMI

- 9.1 L'Acquirente ha il diritto di denunciare al Fornitore le merci o i servizi che, a seguito dei controlli e/o collaudi di cui all'articolo 3, risultino non corrispondenti ai requisiti indicati nel relativo Contratto. A seguito di tale denuncia, il Fornitore dovrà, a sue spese e senza ritardo, ritirare le merci e/o rimuovere tutte le conseguenze derivanti dalla non conforme prestazione del servizio, come denunciati dall'Acquirente. A seguito del reso delle merci e/o della rimozione delle conseguenze dei servizi, l'Acquirente ha il diritto di richiedere per iscritto al Fornitore (a) la riduzione del prezzo in misura corrispondente alla quantità/qualità delle merci e/o dei servizi denunciati, (b) la riparazione delle merci denunciate o la loro sostituzione con merci conformi a quanto stabilito dal Contratto e/o una modifica o nuova prestazione dei servizi forniti, così da garantirne la conformità a quanto stabilito dal Contratto, o (c) la risoluzione del Contratto per inadempimento del Fornitore.
- 9.2 Rimane inteso che, le presenti condizioni generali di acquisto si applicheranno integralmente anche alle attività di riparazione di merci e/o di

integrazione di servizi, nonché alle merci e ai servizi forniti in sostituzione di merci e servizi precedentemente denunciati.

9.3 Rimane ulteriormente inteso che, laddove il Fornitore non si attivi tempestivamente per adempiere alle richieste di riparazione, integrazione, o sostituzione delle merci o dei servizi, come avanzate dall'Acquirente ai sensi del paragrafo 9.1, quest'ultimo manterrà impregiudicato il proprio diritto a richiedere (a) la riduzione del prezzo in misura corrispondente alla quantità/qualità delle merci e/o dei servizi denunciati, o (b) la risoluzione del Contratto per inadempimento del Fornitore.

### 10. **PROPRIETÁ INTELLETTUALE**

- 10.1 Tutte le informazioni e il know-how, inclusi disegni, specifiche e altri dati forniti dall'Acquirente nel rispetto del Contratto, restano di proprietà dell'Acquirente e possono essere usate dal Fornitore solo per gli scopi e nei limiti previsti dal Contratto. Il Fornitore deve mantenere riservati le informazioni e il know-how ricevuti dall'Acquirente e li deve rendere tempestivamente all'Acquirente dietro specifica richiesta scritta di quest'ultimo. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore si impegna altresì a cancellare qualsiasi copia, back-up o altra modalità di riproduzione o archiviazione delle informazioni e del know-how ricevuto dall'Acquirente.
- 10.2 Il Fornitore si impegna a tenere l'Acquirente indenne da ogni danno o perdita in cui quest'ultimo possa incorrere per effetto di reclami di terzi aventi ad oggetto violazioni dei loro diritti di proprietà intellettuale avvenute nel contesto della fornitura dei beni o dei servizi oggetto del Contratto, salvo che il Fornitore dimostri che tali violazioni della proprietà intellettuale di terzi derivino dall'esecuzione di direttive, indicazioni o progetti ricevuti dall'Acquirente.
- 10.3 Il Fornitore non deve rendere in alcun modo accessibili né fornire a terze parti i beni realizzati con strumenti o materiali dell'Acquirente o sulla base di modelli, disegni, specifiche o progetti dell'Acquirente senza il suo precedente consenso scritto.
- 10.4 Ogni invenzione, patente, brevetto, progetto o altro diritto sulla proprietà intellettuale derivanti dall'esecuzione dell'ordine costituiranno proprietà esclusiva dell'Acquirente e il Fornitore si impegna sin d'ora a mantenere tali invenzioni, patenti, brevetti, progetti o altri diritti sulla proprietà intellettuale strettamente confidenziali e a fare tutto il necessario perché tali diritti siano attribuiti in via esclusiva all'Acquirente.
- 10.5 L'utilizzo del marchio dell'Acquirente e di ogni altra informazione relativa al rapporto esistente tra l'Acquirente e il Fornitore e ai prodotti di proprietà dell'Acquirente, deve essere preventivamente autorizzata per iscritto dall'Acquirente stesso.

## 11. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

11.1 Se l'adempimento di una delle prestazioni previste dal Contratto diviene temporaneamente impossibile per effetto di una causa, atto o evento al di fuori del ragionevole controllo delle parti, l'adempimento di tali prestazioni potrà essere posticipato al momento in cui cessi la causa, atto o evento impeditivo, purché la parte inadempiente informi prontamente la controparte dell'evento e prenda ogni ragionevole misura per ridurre il ritardo. In nessun caso sono considerate cause di forza maggiore azioni, omissioni o inadempienze di subappaltatori o fornitori, in quanto non considerate al di fuori del controllo della parte contraente.

### 12. RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

- 12.1 Salvo ogni altro rimedio di legge, l'Acquirente può risolvere il Contratto con effetto immediato e senza responsabilità alcuna nei confronti del Fornitore nel caso in cui:
- 12.1.1 l'adempimento delle obbligazioni del Fornitore subisca un ritardo pari o superiore a 30 giorni (per causa di forza maggiore o altro motivo); o
- 12.1.2 il Fornitore, non avendo rispettato le date di consegna, non ottemperi ad una successiva ulteriore richiesta dell'Acquirente di consegna immediata.
- 12.2 Ciascuna parte può recedere dal Contratto in caso di apertura di una procedura concorsuale, o di altra procedura prevista dalla legge



Novotema S.p.A.

Sede Operativa:

Via San Giovanni delle Formiche, 2 24060 Villongo (BG) Italy +39 035 92 65 30

novotema@novotema.com

www.novotema.com

fallimentare, nei confronti dell'altra parte, così come nel caso in cui venga deliberata la liquidazione dell'altra parte, o se qualsiasi parte viene a conoscenza che quanto sopra stia per accadere all'altra parte.

- 12.3 L'Acquirente può recedere dal Contratto nell'ipotesi di risoluzione per qualsiasi motivo o termine del contratto o altro accordo in ragione del quale l'Acquirente aveva stipulato il presente Contratto. In tale caso, l'Acquirente deve rimborsare al Fornitore i ragionevoli e giusti costi sostenuti fino alla data del recesso, rimanendo inteso che il Fornitore dovrà prendere ogni ragionevole misura per minimizzare tali costi e per rendicontarli adeguatamente dimostrarli per iscritto. Il rimborso non potrà in ogni caso superare il prezzo pattuito nel Contratto. Il Fornitore accetta sin d'ora che il rimborso dei suddetti costi costituisce il suo unico diritto nei confronti dell'Acquirente, e che il pagamento di tale rimborso da parte dell'Acquirente comporta l'automatica rinuncia da parte del Fornitore a qualsiasi altro diritto, pretesa e/o azione, di qualsiasi natura, nei confronti dell'Acquirente.
- 12.4 Il Fornitore dà atto e accetta che è interesse dell'Acquirente, per ragioni di propria organizzazione e gestione finanziaria interna, mantenere il rapporto debitorio direttamente con i propri fornitori e che pertanto i crediti del Fornitore derivanti dalle forniture oggetto del rapporto devono ritenersi personali e quindi non cedibili a terzi. L' eventuale violazione degli obblighi di cui alla presente disposizione da parte del Fornitore comporta il diritto da parte dell'Acquirente alla immediata risoluzione del contratto per inadempimento, salvo il risarcimento dei danni.

### 13. RESPONSABILITÁ IN CASO DI INCIDENTI E DANNI

- 13.1 Salvo e in aggiunta a quanto previsto agli articoli 6, 8 e 9, il Fornitore deve in ogni momento, durante e anche successivamente l'adempimento delle proprie obbligazioni, tenere l'Acquirente indenne da:
- 13.1.1 ogni perdita, danno, azione, pretesa, costo e spesa causati o in qualsivoglia modo derivanti da azioni o omissioni dolose o colpose del Fornitore, di suoi subappaltatori, impiegati e agenti; o
- 13.1.2 qualsiasi responsabilità per danni a persone (morte o lesioni) o cose causate da prodotti o servizi difettosi o comunque derivanti o causati o comunque addebitabili per legge al Fornitore, ai suoi subappaltatori, impiegati e agenti.
- 13.2 Il Fornitore deve stipulare e mantenere in vigore una polizza assicurativa per la responsabilità civile avente ad oggetto i prodotti e i servizi forniti, nonché le attività di fornitura in generale, e deve permettere all'Acquirente di compiere ispezioni ed esaminare la relativa documentazione ogni volta che l'Acquirente ritenga ragionevole farlo.

## 14. MERCI PERICOLOSE

- 14.1 Se alcune merci fornite da Contratto contengono sostanze pericolose o richiedono precauzioni particolari per garantirne la sicurezza nella movimentazione, nel trasporto, stoccaggio o utilizzo, il Fornitore, prima della loro spedizione, deve fornire per iscritto all'Acquirente i dettagli sulla natura di quelle sostanze e sulle precauzioni da prendere e deve assicurarsi che, prima della spedizione, le istruzioni e gli avvertimenti siano applicati chiaramente e in maniera ben visibile sulle merci e siano ben assicurate ad esse e ai loro contenitori.
- 14.2 In particolare, ma non solo, il Fornitore deve fornire all'Acquirente in forma scritta tutti i dati, le istruzioni e le avvertenze conformemente alla legislazione vigente in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e deve tenere indenne l'Acquirente da ogni perdita, danno, azione, pretesa, costo e spesa che siano causati o derivino in qualsivoglia modo da azioni od omissioni del Fornitore, di suoi subappaltatori, impiegati e collaboratori a qualsiasi titolo.

### 15. SUBAPPALTI

15.1 Il Fornitore non può dare in subappalto l'integrale esecuzione del Contratto. Tuttavia, previo consenso scritto dell'Acquirente, che non dovrà essere negato o ritardato senza ragionevole motivo, il Fornitore può subappaltare a terzi parte delle attività da svolgere ai sensi del Contratto. Resta inteso che le limitazioni alla possibilità di subappalto contenute nel presente articolo non si applicano ai subappalti per materiali, dettagli

esecutivi minori o quando la facoltà di subappalto sia espressamente riconosciuta all'interno dell'ordine emesso dall'Acquirente. Il Fornitore è responsabile in toto del lavoro effettuato e dei beni forniti dai subappaltatori.

### 16. TASSAZIONE

16.1 L'Acquirente ha il diritto di dedurre dai pagamenti da effettuare al Fornitore ai sensi del presente Contratto ogni tassa, imposta, contributo (anche di previdenza sociale) o altro onere applicabile, salvo che il Fornitore non consegni all'Acquirente documentazione idonea a dimostrare che le suddette deduzioni non trovano applicazione nei confronti del Fornitore o non sono applicabili al presente Contratto.

## 17. COMUNICAZIONI

17.1 Qualsiasi comunicazione avente ad oggetto il, o comunque connessa al, al presente Contratto deve essere redatta in forma scritta, e inviata a mezzo posta, fax o consegnata a mano presso gli indirizzi indicati all'interno dell'ordine.

#### 18. MANCATO ESERCIZIO DI UN DIRITTO

18.1 L'eventuale mancato esercizio, consapevole o meno, di un diritto (in toto o in parte) da parte dell'Acquirente non costituisce un precedente vincolante, né pone restrizioni al futuro esercizio dei diritti dell'Acquirente nei confronti del Fornitore.

### 19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

19.1 Questo Contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa al presente Contratto è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Per accettazione: Data	Luogo
Per il Fornitore	
Nome:	

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Fornitore dichiara di aver letto, compreso ed accettato specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Acquisto:

- 3. CONTROLLO E COLLAUDO
- 5. DATA DI CONSEGNA E RITARDO O POSTICIPO DELLA CONSEGNA O DELLA FORNITURA
- 6. GARANZIA DI QUALITÀ E CONFORMITÀ
- 7. VARIAZIONI

Titolo:

- 8. PREZZO E PAGAMENTO
- 9. RESI E SOSTITUZIONE DELLE MERCI O DEI SERVIZI NON CONFORMI
- 12. RECESSO DAL CONTRATTO
- 15. SUBAPPALTI
- 19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Data	_Luogo
Per il Fornitore	
Nome:	
Titolo:	

Rev. 22/01/2021